

TRIBUNALE DI ANCONA

Sezione Fallimentare

Proposta di accordo di composizione della crisi

da sovraindebitamento ai creditori

ex artt. 7 e ss. Legge 3/2012

*** * ***

Sig. Emanuele Mainardi, nato a Chiaravalle (An) il 24/04/1979 e residente in Ancona, via Raffaello Sanzio n. 14, c.f. MNR MNL 79D24 C615B rappresentato e difeso nel presente giudizio dagli Avv.ti Andrea Moroder (c.f. MRD NDR 78L23 A271Z) e Marco Alessandrini del Foro di Ancona (LSS MRC 79L26 E388L), anche disgiuntamente tra loro, i quali dichiarano ai sensi di legge di voler ricevere tutte le notificazioni e comunicazioni relative al presente procedimento ai seguenti recapiti:

PEC: andreamoroder@legalmail.it e

marco.alessandrini@pecordineavvocatiancona.it - FAX 071/206025,

elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Ancona al

C.so Garibaldi n. 124, in virtù di procura speciale depositata nel fascicolo telematico

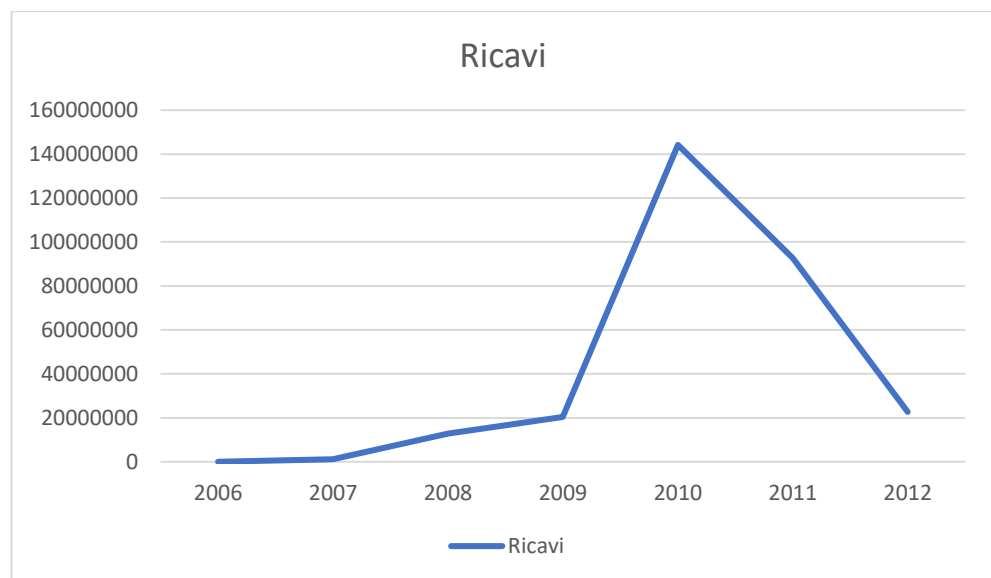
*** * ***

PREMESSO CHE

- nel 2006 il Sig. Mainardi, ad appena 27 anni e fresco di laurea in ingegneria, insieme ad altri professionisti ha fondato la società Energy Resources s.r.l., la quale rispondendo all'esigenza di rimodulare i tradizionali sistemi di produzione di energia a favore d'impianti alimentati da fonti rinnovabili - sulla spinta delle nuove indicazioni provenienti da importanti accordi internazionali come il protocollo di Kyoto del 1997 - ha dato avvio alla progettazione e realizzazione di impianti energetici anche di grandi dimensioni in tutto il territorio nazionale;
- la società neocostituita ha potuto beneficiare dello sviluppo del settore di riferimento - determinato anche dal favorevole quadro normativo - ed ha raggiunto nel primo quadriennio di attività, ottimi risultati sia sotto il profilo economico, che patrimoniale e finanziario.

A tal proposito, dall'esame dei bilanci aziendali da 2006 a 2012 (docc. da 1 a 7), si rappresenta come:

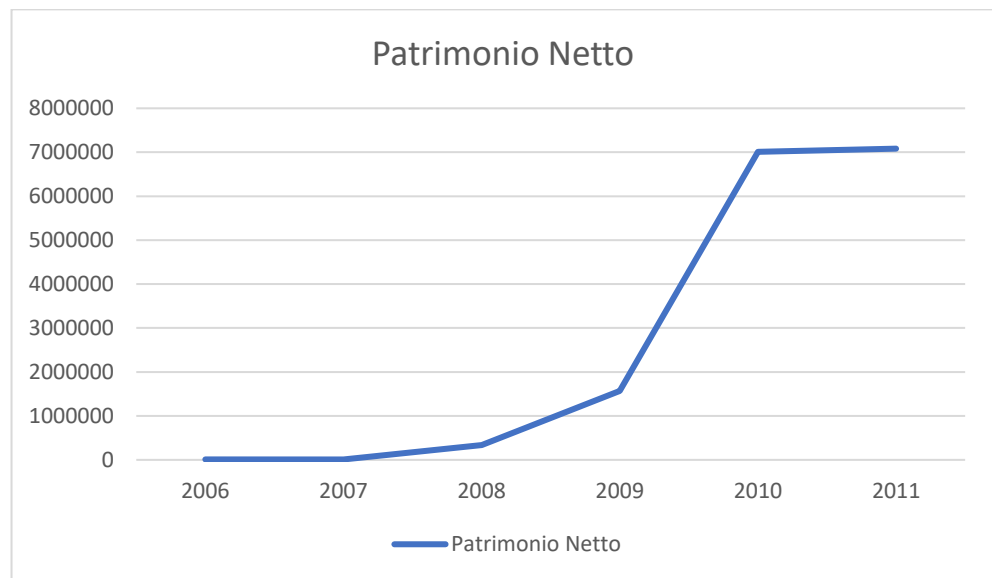
- sotto il profilo economico i ricavi delle vendite e delle prestazioni sono passati rapidamente dai 200 euro del 2006 (data di costituzione 27 aprile 2006), ai 1.106.375 euro del 2007, ai € 12.748.587 del 2008, ai € 20.303.139 del 2009, ai € 144.195.147 del 2010, ai € 92.622.859 del 2011 fino ai 22.761.217 del 2012;



- sotto il profilo patrimoniale la società, trasformatasi in spa, nel corso del 2010 ha visto incrementare il proprio patrimonio netto dai 10.325 euro del 2006, ai 11.554 euro del 2007 ai 340.397 euro del 2008, ai 1.571.882 euro del

2009, ai 7.010.611 euro del 2010, ai 7.082.145 euro del 2011 ed ai 4.252.612 euro del 2012, il tutto anche per effetto delle scelte operate dai soci (tra cui il ricorrente) e cioè:

- di versare un consistente aumento di capitale sociale (2009 e 2010) (docc. nn. 8-9 delibere assemblee soci);
- in particolare, il sig. Mainardi ha sottoscritto 500.000 euro di capitale sociale della Energy Resources s.r.l. e versato 129.500;
- di non procedere alla distribuzione di dividendi destinando gli utili di esercizio (2006-2007-2008, 2009, 2010, 2011) a riserve e quindi a patrimonio (docc. 10-11-12-13-14-15);



- sotto il profilo finanziario si registrava un clima di grande disponibilità da parte degli Istituti di credito, sempre aperti alla concessione di nuovi affidamenti e/o prestiti/mutui.

La combinazione di tutti questi fattori aveva contribuito a fare della Energy Resources s.r.l. una società leader del settore delle energie rinnovabili che dava lavoro a più di 100 dipendenti a tempo indeterminato, oltre che a numerose collaborazioni di carattere temporaneo;

- la Energy Resources s.r.l. durante la propria attività aveva realizzato numerosi investimenti in impianti fotovoltaici sia di piccole che di grandi dimensioni. Tali *assets* erano stati realizzati con l'ausilio di ingenti finanziamenti bancari garantiti, spesso, anche con il rilascio di fidejussioni personali dei soci;
- al momento del rilascio delle garanzie fideiussorie, come era di perfetta conoscenza degli Istituti di credito eroganti, il ricorrente non aveva proprietà immobiliari né mobiliari e quindi non deteneva un patrimonio minimamente sufficiente a coprire il rischio dell'eventuale *default* della società affidata. I

finanziamenti, nel loro complesso, erano stati erogati da parte degli Istituti di credito, nella consapevolezza che gli impianti fotovoltaici beneficiavano di un contributo pubblico per l'energia elettrica immessa in rete e tale contributo, oggetto di cessione *pro-solvendo* a loro favore, avrebbe coperto l'intera rata del finanziamento;

- il repentino cambio normativo verificatosi, a partire dal 2011, con il famigerato decreto Romani cd. "*ammazza rinnovabili*" (cfr. doc. 6 – Relazione sulla gestione del bilancio di esercizio 2011 pagg. nn. 1-2), unitamente alla crisi finanziaria ed economica globale, ha congelato in Italia il settore delle energie rinnovabili ed ogni forma di investimento, sia da parte delle banche che dei privati. Tali contingenze hanno costretto la Energy Resources s.r.l. ad avanzare richiesta di concordato preventivo (anno 2013) che sfociava poi, a causa della mancata omologa, nel fallimento n. 5/2017 del 23.01.2017 Tribunale di Ancona (doc. n. 16);
- il ricorrente, nonostante abbia esercitato sin dal 2006 e fino al 2014 anche l'attività di libero professionista (ingegnere), non è riuscito a costituire un proprio patrimonio in quanto il reddito

medio prodotto nel periodo 2006/2020, pari ad euro 33.000,00 (trentatremila/00) circa al netto dei contributi previdenziali obbligatori INARCASSA pari ad euro 55.908,34 (cinquantacinquemilanovecentotto/34) (doc. 17), dei versamenti effettuati in aumento del capitale sociale della Energy Resources s.r.l. pari a 129.500, integrato delle eccedenze d'imposte sul reddito rimborsate a seguito della presentazione del modello 730, è risultato essere di euro 28.000 (ventottomila/00) circa appena sufficiente al mantenimento suo e della propria famiglia dal 3/2013 (docc. 18-32);

- il ricorrente non detiene e non ha mai detenuto alcun bene immobile come risultante da ispezione ipotecaria c/o servizio di pubblicità immobiliare, da interrogazione al catasto nazionale (doc. 33-34);
- il ricorrente non detiene alcun bene mobile registrato così come risultante da interrogazione al catasto nazionale e interrogazione A.C.I. / P.R.A. (doc. 35);
- il ricorrente al momento risulta essere titolare di due cariche di amministratore nell'ambito di due società (Main Develop srl all.

docc. 38-39 e Ifer srl all. docc. 40-41) nelle quali non percepisce alcun compenso;

- il ricorrente al momento risulta non essere proprietario di quote di partecipazione in società iscritte al Registro imprese (doc. 42);
- il ricorrente al momento risulta essere titolare di un rapporto di c/c presso la Banca Nazionale del Lavoro, contraddistinto dal codice iban IT18V0100502600000000025970, avente alla data del 18 ottobre 2021 un saldo di euro 11.722,48 (all. doc. 43).
- il ricorrente nei confronti della Energy Resources s.r.l. ha già dovuto rinunciare al proprio credito per le prestazioni professionali rese e quantificato in euro 133.619,67 nell'istanza di insinuazione al passivo del fallimento n. 5/2017 presentata il 16.06.2017 al Tribunale civile di Ancona. Il credito non è stato ammesso come da provvedimento del Tribunale di Ancona (all. doc. 44) risultante dallo stato passivo definitivo della società Energy Resources srl.
- dopo l'avvio della procedura di concordato preventivo avanzata dalla Energy Resources s.r.l. nel mese di ottobre 2013 (prov. n. 83/2013), il ricorrente non ha più svolto alcuna attività lavorativa

per e/o nella società de quo. A partire dal 05.09.2014 e fino al 06.02.2015 egli ha lavorato in qualità di dipendente nella Filippetti s.p.a. con sede a Falconara Marittima (An), successivamente a partire dal 09.02.2015 e fino al 31.12.2015 presso la Eidon Lab. di ricerca s.c.a r.l. di San Giorgio di Nogaro (Ud) ed attualmente (a partire dal 01.04.2016) è dipendente della Energy Efficiency Consulting s.r.l. con sede legale a Jesi (An) – Piazzale Anna Ciabotti n. 8, attiva anch'essa nel settore delle energie rinnovabili, come confermato dalle ultime buste paga relative ai mesi di settembre ed ottobre 2021 (all. docc. 45-46);

- attualmente il ricorrente grazie al proprio reddito, (*cfr.* dichiarazioni dei redditi dal 2018 al 2020 all.ti nn. 30-32) unitamente a quello della propria moglie sig.ra [REDACTED] [REDACTED] (*cfr.* dichiarazioni dei redditi dal 2018 al 2020 all. docc. (47-49), con la quale è sposato dal 23 marzo 2013 in regime di separazione dei beni (doc. 50), riesce a far fronte ai bisogni della sua famiglia (composta anche da due figli, rispettivamente di 6 anni ed 1 anno), come da certificato di stato di famiglia del comune di Ancona (doc. 51), ma non può sicuramente

adempiere all'integrale pagamento dell'ingente debito accumulato a seguito delle fidejussioni stipulate in favore della Energy Resources s.r.l.;

- i Commissari Giudiziari (Avv. Francesco Tardella e Dott. Camillo Catana Vallemani) ed i Curatori (Avv. Renato Cola e Dott. Camillo Catana Vallemani) nominati nelle procedure di concordato preventivo e fallimentare che hanno interessato la Energy Resources s.r.l., non hanno mai contestato al ricorrente alcun inadempimento o avanzato nei confronti dello stesso alcuna azione di responsabilità;
- l'ammontare delle fidejussioni rilasciate agli Istituti di credito a garanzia della Energy Resources s.r.l., così come emerge dall'esame della centrale rischi della Banca d'Italia (doc. 52) lo pone in una chiara posizione di sovraindebitamento;
- il ricorrente, in ragione dell'ormai conclamata impossibilità dei creditori chirografari (quali sono gli Istituti di credito nel caso di specie) di essere soddisfatti integralmente all'interno della liquidazione fallimentare, - anche in ragione della svalutazione dei beni in assenza di *going concern* – ritiene necessario, al fine di

fornire maggiore sicurezza nel futuro della propria famiglia,
proporre il presente piano di sovraindebitamento;

- il piano proposto, non essendo il ricorrente, come detto, proprietario di beni mobili o immobili da liquidare, pone a servizio della proposta avanzata ai suoi creditori:

a) la parte disponibile del proprio reddito futuro - ovvero detratto dei costi necessari al mantenimento della propria famiglia - dell'importo di euro 12.612,72 (dodicimilaseicentododici/72) come risulta dal prospetto allegato (doc. n. 53);

b) la somma di 6.000,00 euro (seimila/00), pari alla quasi totalità del TFR finora maturato, per l'erogazione del quale egli ha ottenuto, in caso di omologa della presente proposta, il preventivo consenso dal datore di lavoro, in deroga al disposto normativo di cui all'art. 2120 c.c., come risulta dalla dichiarazione allegata (doc. n. 54);

c) la somma di euro 4.816,00 (quattromilaottocentosedici/00) rimborsate nelle buste paga del 2018 dal datore di lavoro (Energy Efficiency Consulting s.r.l.) a seguito dell'avvenuta

presentazione del modello 730 per i redditi del periodo d'imposta 2017 (cfr. doc. n 29).;

d) la somma di euro 5.184,00 (cinquemilacentottantaquattro/00) rimborsate con le buste paga 2019 dal datore di lavoro (Energy Efficiency Consulting s.r.l.) a seguito dell'avvenuta presentazione del modello 730 per i redditi del periodo d'imposta 2018 (cfr.doc. n 30);

- al fine di determinare la quota da destinare al piano di sovraindebitamento si allegano le ultime tre dichiarazioni dei redditi (cfr doc. nn. 29-30-31) e si riportano nel prosieguo le spese familiari sostenute in quota parte del ricorrente per il mantenimento della propria famiglia così come risultante dal certificato di stato famiglia (cfr.doc. 51);
- il ricorrente ha la propria residenza all'interno della circoscrizione del Tribunale di Ancona, per cui sussiste la competenza territoriale di quest'ultimo a pronunciarsi in ordine alla richiesta di accesso alla procedura di composizione della crisi

da sovraindebitamento, come attestato dal certificato di residenza del Comune di Ancona (cfr doc. 51);

- che dal punto di vista oggettivo il Sig. Mainardi versa in uno stato di sovraindebitamento non essendo il suo patrimonio sufficiente a far fronte alle obbligazioni assunte come previsto dalla Legge 3/2012, all'art. 6 comma II lettera a);
- che non sussistono nel caso di specie le condotte impeditive all'accesso alla procedura previste dall'art. 7 n. 2 lettera a), b) e c) legge 3/2012;

Tutto, ciò premesso, il ricorrente intende formulare la presente proposta di accordo di composizione della crisi, ai sensi degli artt. 7 e ss. della Legge n. 3/2012 e succ. mod., al fine di garantire, da un lato, la *par conditio creditorum* e, dall'altro, una stabilità economica al proprio nucleo familiare.

In caso di approvazione ed omologa della presente proposta, i creditori potranno evitare costose azioni esecutive che vedrebbero

quale unico bene potenzialmente aggredibile la quota di 1/5 degli stipendi futuri.

A tal fine espone quanto segue secondo l'indice di cui sotto:

I – Fase prodromica alla presentazione della presente proposta;

II – Stato analitico delle attività e delle passività;

III – L'esposizione debitoria ed il trattamento ai fini del piano di sovraindebitamento;

IV – Proposta di accordo;

V – Piano;

VI – Elenco atti dispositivi negli ultimi cinque anni e assenza degli atti in frode;

VII – Convenienza della proposta di sovraindebitamento rispetto ad una procedura liquidatoria.

I

Fase prodromica alla presentazione della presente proposta

Il Sig. Emanuele Mainardi, per il tramite del sottoscritto difensore, al fine di porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento creatasi, ha inviato all'Organismo di Composizione per la Gestione della Crisi da Sovraindebitamento istituito presso l'Ordine dei Commercialisti di Ancona, istanza per la nomina di un Gestore della Crisi ai fini dell'accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della Legge n. 3/2012.

L'O.C.C. ha provveduto a nominare quale Gestore della Crisi il Dott.

Sandro Lucchetti con studio ad Ancona in via Carducci n. 8.

L'O.C.C. per il tramite del Gestore della crisi ha analizzato il piano e la proposta di accordo del debitore stilando la relazione prevista per legge (doc. n. 46 bis).

II

I'Attivo

L'attivo è composto:

- a) dalla parte dei redditi che il Sig. Mainardi percepirà nei prossimi 4 (quattro) anni – ovvero la durata prevista nell’ipotesi di liquidazione del patrimonio ex art. 14 *ter* L. 3/2012 - al netto delle somme necessarie a contribuire al mantenimento della sua famiglia;
- b) dalle somme nella disponibilità del sig. Mainardi rimborsategli dal datore di lavoro (Energy Efficiency Consulting s.r.l.) a seguito dell’avvenuta presentazione del modello 730 per i redditi dei periodi d’imposta 2017 e 2018 ;
- c) dalla somma che ad oggi il sig. Mainardi ha maturato quale TFR, al netto delle imposte e che il datore di lavoro Energy Efficiency Consulting s.r.l. si è impegnato ad erogargli subordinatamente all’omologa della presente proposta.

Si precisa che gli Istituti di Credito potranno essere ulteriormente soddisfatti dalla liquidazione dell’attivo della società fallita, in ragione

delle insinuazioni al passivo ivi espletate, ma naturalmente tali somme non sono relative alla presente proposta.

III

L'esposizione debitoria ed il trattamento ai fini del piano di

sovraindebitamento

Nella tabella di seguito si riporta il dettaglio delle posizioni debitorie

del Sig. Mainardi:

Elenco dei creditori	Importo €
<u>PREDEDUZIONE</u>	
DOTT. SANDRO LUCCHETTI (GESTORE DELLA CRISI) OLTRE IVA E CASSA	3.500
AVV. ANDREA MORODER (<i>ADVISOR</i>) AVV. MARCO ALESSANDRINI (<i>ADVISOR</i>) OLTRE CASSA	1.500
TOTALE PREDEDUZIONE	5.000 oltre oneri

<u>CHIROGRAFI</u>	
CANADA SPV SRL	2.017.514
ING BANK N.V	814.668
INTESA SANPAOLO SPA	263.428
LEPONTINE SRL	3.044.035,81
ARAGORN NPL 2018 SRL	676.329,88
CREDITO FONDIARIO SPA	385.742,34
INTESA SANPAOLO SPA	1.046.028,84
PURPLE SPV SRL	1.402.979,00

SIENA NPL 2018 SRL	1.199.703
SOCIETA' PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' SPA	235.576
UNICREDIT SPA	657.483,9
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA	27.001
UNIPOLREC SPA	749.870
VETTE SPV SRL	1.516.528
TOTALE CHIROGRAFARI	14.036.887,77

Dal punto di vista metodologico la valutazione delle poste passive è stata effettuata sulla base dall'analisi della centrale rischi bancaria effettuata dal debitore e dai risultati delle circolarizzazioni effettuate dal Gestore della Crisi.

Relativamente alle passività in prededuzione, le stesse, sono state predeterminate in accordo con il debitore. In particolare, con specifico riferimento al compenso dell'OCC, si precisa che è stato determinato in funzione di quanto indicato dai parametri dell'art. 15 L. n. 3/2012 con un'ulteriore riduzione per la quota relativa al passivo in ragione della limitata percentuale di soddisfazione dei creditori.

Con riferimento al compenso dello scrivente, si rappresenta che lo stesso, così come per il compenso dell'OCC, è stato ridotto in ragione della limitata percentuale di soddisfazione dei creditori, nel quale è ricompresa anche:

- a) la fase iniziale finalizzata all'individuazione dello strumento più idoneo alla soluzione della crisi;
- b) il ricorso per la nomina dell'OCC;
- c) l'attività di assistenza giudiziale, la consulenza e rappresentanza nella presente procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla L. 3/2012.

IV

Il Piano di composizione della crisi

Il reddito annuo al netto della tassazione del Sig. Mainardi è stato negli ultimi 3 anni in media pari ad € **16.271,33** (sedicimiladuecentosettantuno/33) (cfr docc. nn. 30-31-32) .

Le spese annue necessarie al mantenimento, in quota parte del 50%, del proprio nucleo familiare (cfr. doc. n. 53) si stimano in € **12.612,72** (dodicimilaseicentododici/72).

Inoltre, si rappresenta che nell'anno 2017 il ricorrente ha subito un arresto cardiaco a cui è seguito un delicato intervento chirurgico con applicazione di un *pacemaker*, in ragione di tale patologia lo stesso, a garanzia del sostentamento della propria famiglia, ritiene necessario mantenere in essere le seguenti polizze assicurative:

- polizza infortuni n. 146901873 sottoscritta con UnipolSai avente un primo annuo pari ad € 433,00;

- polizza malattia n. 760962586 sottoscritta con UnipolSai avente

un premio annuo pari ad € 150,00;

- polizza vita sottoscritta con la ITAS vita S.P.A. avente un premio

annuo pari ad € 257,00;

La differenza annua da porre a servizio della presente proposta è

pertanto pari ad € **3.659,00** (tremilaseicentocinquantanove/00)

annui;

Giova in questa sede rappresentare che:

- negli importi a carico del Sig. Emanuele Mainardi non è stata conteggiata, neanche in quota parte, la rata del mutuo dell'abitazione familiare (di proprietà della moglie), pertanto indirettamente il ricorrente e quindi i suoi creditori beneficiano del fatto che lo stesso non deve provvedere anche al pagamento di una locazione;

La somma di cui sopra, sarà aumentata come segue:

- di € **6.000,00** (seimila/00) pari alla somma ad oggi maturata quale TFR, al netto delle imposte, che il datore di lavoro Energy Efficiency Consulting s.r.l. si è impegnato (cfr. doc. n. 54) ad erogare ai creditori, in caso di omologa della presente proposta;
- di € **10.000,00** (diecimila/00) euro originati da quanto rimborsato al sig. Mainardi dal datore di lavoro (Energy Efficiency Consulting s.r.l.) a seguito della presentazione del modello 730 per i redditi dei periodi d'imposta 2017 e 2018 (cfr. docc. 29/30);

Le risorse di cui sopra consentono di soddisfare, seppur in modo limitato, i creditori in misura superiore a quella che conseguirebbero da un'eventuale aggressione del 1/5 dello stipendio percepito nel quadriennio di riferimento o di durata dell'eventuale liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter legge 3/2012.

Sulla base degli introiti sopra indicati è stato redatto un piano economico-finanziario, che si riporta nella tabella sottostante, per il periodo relativo ai prossimi quattro anni, i cui flussi positivi sono posti a servizio della proposta avanzata ai creditori:

Annualità	2021	2022	2023	2024
Trattamento di fine rapporto	6.000	0	0	0
Somme derivanti da rimborsi Irpef	10.000			
Reddito disponibile da porre a servizio della proposta	3.659,00	3.659,00	3.659,00	3.659,00
Totale	19.659,00	3.659,00	3.659,00	3.659,00

V

La proposta di accordo

Nel presente paragrafo viene illustrata la Proposta che l'istante rivolge ai creditori, mentre in quello successivo il Piano che sostiene la proposta stessa e che la rende fattibile.

I creditori della società sono stati suddivisi due categorie, di cui una classe senza voto (**Classe 1**) ed una classe votante (**Classe 2**):

- **CLASSE 1) CREDITORI IN PREDEDUZIONE**

nella classe vengono inseriti i creditori in prededuzione;

Termini di pagamento

Il pagamento è promesso in misura integrale nel termine di **12** mesi dalla data del decreto di omologazione.

Diritto di voto e precisazioni

Il creditore appartenente alla presente classe, **non ha diritto di voto**. La presente classe non rientra fra quelle la cui approvazione dell'accordo di composizione della crisi.

- CLASSE 2) CREDITORI CHIROGRAFARI

Nella classe vengono inseriti tutti creditori che verranno soddisfatti nella misura dello **0,182633%** del loro credito. Il pagamento avverrà secondo le previsioni d'incasso indicate nel budget economico previsionale riportato nel § 4 della presente proposta e previo soddisfacimento delle ragioni dei creditori privilegiati.

Diritto di voto e precisazioni

I creditori appartenenti alla presente classe hanno diritto di voto.

Questa classe è rilevante per l'approvazione dell'accordo di composizione della crisi.

VI

Elenco degli atti dispositivi effettuati dal ricorrente

Si ritiene d'informare il Tribunale dell'atto dispositivo compiuto dal ricorrente e relativo alla cessione, ad un altro socio, delle quote detenute nella Energy Resources srl.

La cessione avveniva mediante atto pubblico del 24 luglio 2016 ed il pagamento del prezzo, in ragione dei rischi derivanti dal possibile fallimento della società Energy Resources, veniva stabilito in forma rateizzata durante la vigenza del concordato preventivo (all. doc. 55).

La compravendita si fondava sull'interesse del ricorrente di voltare pagina rispetto all'esperienza imprenditoriale avuta nella società

Energy Resources srl e, in caso di incasso del prezzo, di rimborsare parte dei suoi debiti.

Per la Green Investments srl l'interesse all'acquisizione delle quote era funzionale ad agevolare l'esecuzione del concordato mediante il raggiungimento della quota di maggioranza del capitale sociale.

Si ritiene che l'atto di cui sopra non possa essere considerato un atto in pregiudizio dei creditori o che possa inficiare la proposizione della presenta domanda di accesso alla procedura di composizione della crisi per le seguenti motivazioni:

- 1) L'atto in questione è stato compiuto da oltre cinque anni rispetto alla data di deposito della presente proposta di sovraindebitamento;
- 2) Le quote non avevano un valore autonomo di realizzo, in considerazione dello stato di crisi della Energy Resources srl e del fatto che i Commissari Giudiziari, in data antecedente alla cessione delle quote, avevano segnalato al Tribunale di

Ancona ed ai creditori delle gravi criticità che mettevano in forte rischio l'omologa del concordato preventivo;

- 3) La condotta di cui sopra non ha portato alcuna utilità in ragione dell'avvenuto fallimento della Energy Resources s.r.l. e della mancata riscossione del prezzo;
- 4) La cessione delle quote è stata effettuata per atto pubblico con immediata evidenza di tale atto nella visura camerale della società Energy Resources s.r.l. (all. doc. 56) e nessun creditore ha agito per il pignoramento del credito vantato dal Sig. Emanuele Mainardi (o ha agito in revocatoria del successivo atto di cessione del credito), facendo trascorrere il relativo periodo di prescrizione.

VII

**Convenienza della proposta di sovraindebitamento rispetto ad
una procedura liquidatoria**

La presente proposta risulta più conveniente per i creditori rispetto ad eventuali aggressioni patrimoniali per i seguenti motivi:

- a) I creditori evitano di anticipare i costi necessari alle esecuzioni individuali;

Oltre ai vantaggi economici sopraelencati la composizione della crisi del Sig. Mainardi comporterebbe l'ulteriore effetto positivo di reimmettere nel mondo del lavoro un giovane professionista liberato dal peso, insormontabile, dei debiti relativi ad una precedente attività imprenditoriale, inizialmente di successo, ma poi, terminata negativamente soprattutto a causa di eventi esterni.

Inoltre, si favorirebbe la serenità di una giovane famiglia, altrimenti pesantemente pregiudicata dall'impossibilità del ricorrente di aprire un semplice conto corrente (potendo lo stesso essere oggetto delle azioni esecutive avanzate dai molteplici creditori).

Si avrebbe anche l'ulteriore beneficio per i creditori, che in ogni caso hanno la possibilità di recuperare parte del loro credito nell'ambito del riparto del fallimento della Energy Resources srl, di evitare tutti i costi necessari all'esperimento delle azioni esecutive individuali che avrebbero quale unico risultato un rallentamento delle loro attività ed un aumento "infinito" del debito nominale a carico del ricorrente.

Seguendo le finalità che il legislatore si è proposto con l'emanazione della normativa di riferimento, si ridarebbe la possibilità ad un giovane professionista di uscire da una brutta situazione, verificatasi nonostante lo stesso non abbia commesso alcun illecito o tenuto una condotta dissipativa, e tornare ad essere un elemento positivo nel mercato e non sfiduciato dall'impossibilità di risanare la propria posizione debitoria.

Tutto ciò premesso il Sig. Mainardi Emanuele, come sopra rappresentato,

chiede

all'Ill.mo Tribunale di Ancona che con decreto venga dichiarata aperta la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento fissando l'udienza ex art. 10 legge n. 3 del 27/01/2012, con i contenuti in essa indicati, al fine di consentire di sottoporre ai creditori la proposta di accordo indicata al paragrafo V del presente ricorso.

Con riserva d'integrare e modificare la proposta di accordo di composizione della crisi entro i termini di legge o richiederne la conversione nella liquidazione del patrimonio ex art. 14 *ter* L. 3/2012.

Ai fini dell'applicazione del contributo unificato ex art. 13 DPR 115/2002, si dichiara che il presente procedimento è soggetto al pagamento contributo unificato pari ad € 98,00.

Si allega la seguente documentazione:

- 1) Energy Resources s.p.a. Bilancio di esercizio 31.12.2006;
- 2) Energy Resources s.p.a. Bilancio di esercizio 31.12.2007;

- 3) Energy Resources s.p.a. Bilancio di esercizio 31.12.2008;
- 4) Energy Resources s.p.a. Bilancio di esercizio 31.12.2009;
- 5) Energy Resources s.p.a. Bilancio di esercizio 31.12.2010;
- 6) Energy Resources s.p.a. Bilancio di esercizio 31.12.2011
- 7) Energy Resources s.p.a. Bilancio di esercizio 31.12.2012;
- 8) Verbale assemblea straordinaria dei soci del 28/12/2009;
- 9) Verbale assemblea straordinaria degli azionisti del 23/09/2010;
- 10) Verbale assemblea soci del 30/04/2007 approvazione bilancio 2006;
- 11) Verbale assemblea soci del 29/04/2008 approvazione bilancio 2007;
- 12) Verbale assemblea soci del 27/04/2009 approvazione bilancio 2008;
- 13) Verbale assemblea soci del 06/04/2010 approvazione bilancio 2009;
- 14) Verbale assemblea soci del 20/06/2011 approvazione bilancio 2010;
- 15) Verbale assemblea soci del 25/09/2012 approvazione bilancio 2011;
- 16) Sentenza fallimento n. 5/2017 del 23/01/2017 Energy Resources s.r.l.;
- 17) Estratto conto integrato INPS –riepilogo dei contributi versati;
- 18) Dichiarazione redditi 2006 Mainardi Emanuele;
- 19) Dichiarazione redditi 2007 Mainardi Emanuele;
- 20) Dichiarazione redditi 2008 Mainardi Emanuele;
- 21) Dichiarazione redditi 2009 Mainardi Emanuele;

- 22) Dichiarazione redditi 2010 Mainardi Emanuele;
- 23) Dichiarazione redditi 2011 Mainardi Emanuele;
- 24) Dichiarazione redditi 2012 Mainardi Emanuele;
- 25) Dichiarazione redditi 2013 Mainardi Emanuele;
- 26) Dichiarazione redditi 2014 Mainardi Emanuele;
- 27) Dichiarazione redditi 2015 Mainardi Emanuele;
- 28) Dichiarazione redditi 2016 Mainardi Emanuele;
- 29) Dichiarazione redditi 2017 Mainardi Emanuele;
- 30) Dichiarazione redditi 2018 Mainardi Emanuele;
- 31) Dichiarazione redditi 2019 Mainardi Emanuele;
- 32) Dichiarazione redditi 2020 Mainardi Emanuele;
- 33) Interrogazione catasto nazionale Emanuele Mainardi;
- 34) Ispezione ipotecaria c/o servizio di pubblicità immobiliare Emanuele Mainardi;
- 35) Interrogazione al catasto nazionale e 35 a) interrogazione A.C.I./P.R.A. Emanuele Mainardi;
- 36) Visura C.C.I.A.A. storica I-FER s.r.l.;
- 37) Visura C.C.I.A.A. ordinaria Main Develop s.r.l.;

- 38) Verbale assemblea dei soci I-FER s.r.l. del 20/04/2015 – delibera di nomina amministratore (Vice-Presidente) sig. Mainardi E.;
- 39) Atto costitutivo/Statuto Main Develop s.r.l. nomina amministratore unico sig. Mainardi E.;
- 40) Bilancio I-FER s.r.l. esercizio 31.12.2018;
- 41) Bilancio Main Develop s.r.l. esercizio 31.12.2020;
- 42) Visura CCIAA Storia delle partecipazioni Mainardi E.;
- 43) e/c conto corrente 026000000000025970 Banca Intesa;
- 44) Progetto di stato passivo creditori – Energy resouces s.r.l.;
- 45) Busta paga Mainardi E. mese di settembre 2021;
- 46) Busta paga Mainardi E. mese di ottobre 2021;
- 46bis) Attestazione OCC su Proposta accordo MAINARDI EMANUELE;
- 47) Dichiarazione redditi 2018 Chirivì F.;
- 48) Dichiarazione redditi 2019 Chirivì F.;
- 49) Dichiarazione redditi 2020 Chirivì F.;
- 50) Estratto per riassunto dell'atto di matrimonio;
- 51) Certificato contestuale Stato di famiglia/Residenza;
- 52) Centrale rischi banca d'Italia
- 53) Prospetto dimostrativo delle spese familiari;

54) Attestazione del datore di lavoro del sig. Mainardi E. circa la disponibilità
al versamento anticipato del T.F.R..

* * *

Con osservanza.

Ancona li, 7 Dicembre 2021

Avv. Andrea Moroder

Avv Marco Alessandrini